



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP16185

Data: 21/03/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Comunicazione della Segreteria Generale FISG del 21.03.2017 relativo all'incontro (6894) di Campionato Nazionale Maschile Serie C disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 29/01/2017 tra HC Valpellice (070) e HC Aosta Gladiators (612).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' () .

D) Motivazione:

()

IL GIUDICE SPORTIVO

- letta la nota esplicativa della Segreteria Generale F.I.S.G. di data odierna;
- preso atto che l'incontro di campionato di serie "C" tra HC Aosta Gladiators e HC Valpellice previsto per il 29.01.2017 non è stato disputato per rinuncia esplicita da parte di quest'ultima società, a causa della mancata disponibilità del numero minimo di giocatori necessario per la regolare disputa della partita, come si evince dalla comunicazione dd. 28.01.2017 inviata dalla società rinunciante ai competenti uffici della F. I.S.G.;
- considerato che, a seguito di detta comunicazione, l'incontro è stato annullato;
- ritenuto, altresì, che la mancata disputa del predetto incontro è addebitabile esclusivamente a responsabilità della società HC Valpellice

- ciò premesso, visto l'art. 30 del Reg. di Giustizia,

sancisce

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della società H.C. Valpellice

dispone

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari da sottoporre al vaglio di questo Giudice Sportivo.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2016-2017**

€. 120.00 - (centoventi/00 euro) alla squadra H.c. Valpellice A.s.d. (070).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi